



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 68 del 29/05/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A - ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO TRAMITE ODA IN MEPA, DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON-LINE PAWEB.

IL RESPONSABILE DI AREA

Dato Atto che con Determina Sindacale n. 21 del 23.05.2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della gestione "Area Economico Finanziaria " nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n.124 del 27.05.2020 sono state assegnate le somme necessarie per il rinnovo ai servizi on line per il settore ragioneria – tributi - personale;

Ritenuto che occorre un costante aggiornamento sulla normativa vigente ciò in dipendenza delle continue modifiche apportate alle norme che regolano la contabilità degli Enti locali;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o copia informatica per consultazione superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2,

d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208), la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Che anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa;

Visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Letto altresì il comma 2 dell'art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in

ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;

- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio necessario, ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; copia informatica per consultazione

Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente Codice Identificativo della gara (CIG): Z3F2D2694F

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Bilancio dell'Ente in corso di formazione.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di provvedere al rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano on line PaWeb, di affidare direttamente alla Ditta Celnetwork S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Gabriele Rosa, 22/A – 24125 Bergamo C.F./P.Iva 01913760680, con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto online (ODA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di €. 2.704,00 IVA inclusa;
2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - Il fine che il contratto intende perseguire è quello di rinnovare il quotidiano on line PaWeb;
 - L'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio per un importo complessivo di €. 2.2704,00 IVA inclusa;

- Il contratto verrà stipulato nella forma telematica;
 - Le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente;
 - Di impegnare la somma di € 2.704,00 IVA inclusa;
3. Di dare atto che:
- La spesa totale prevista pari ad €. 2.704,00 IVA inclusa trova copertura alla Missione 1 Programma 103 Macroaggregato 103 (Prenotazione imp. 807/2020 del 19/05/2020) del Bilancio in corso di formazione;
 - Il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
 - Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata a cura del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
4. Di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Rag. Giovanni Cacopardo.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale